



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2025/0000056
Prot. RM/2025/0008658
del 17/11/2025

ORDINANZA

Oggetto: Società “AMA S.p.A.” – Stabilimento sito nel comune di Roma Capitale, Municipio XI, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome – Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto “*Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...*”, come integrata con l’Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM/7857, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall’Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con Ordinanza n. 29 del 19.06.2025, prot. n. RM/5079.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che, all’art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 “*al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*”.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell’ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l’art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che, al

comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 13, comma 2, del D.L. 50/2022, che prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

Visti

l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...";

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*", nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Vista

la Disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto "*Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" con cui sono state ulteriormente specificate "le attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022"*", nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali.

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione Rifiuti, approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Visti

- la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del “Pacchetto per l'Economia Circolare” che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
- la Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della UE “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”;
- la Direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
- la Direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la Direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il Regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il Decreto Legislativo n.42 del 2004 e ss.mm.ii. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014, prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *"Cessazione dalla qualifica di rifiuto"*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006"*;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato *"3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati"*;
- il D.M. n.59 del 04/04/2023 *"Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»"*;
- la L.R. Lazio n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., recante *"Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante *"D.Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *"Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *"Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e del D.Lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *"Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *"Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006"*.

Vista

la Disposizione n. 49 del 04.12.2024 del Commissario Straordinario avente ad oggetto *"Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e*

Atteso che

l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 77/2021, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, dispone che "*Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR ...*", le Amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;

l'art. 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori "*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*";

l'art. 42, comma 4, del D.L. n. 50/2022 dispone che "*Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 [ndr Piano complementare] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR*";

l'art. 14, comma 1, del più volte richiamato D.L. n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del D.L. n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome.

Dato atto che

con Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A., Società *in house* di Roma Capitale, del "*servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale*", sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con Deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.A.;

con Deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta Capitolina, Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore degli interventi *de quibus*, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o), del d.l. n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.A., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome e Rocca Cencia, secondo quanto disciplinato con la Convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.A. sottoscritta in data 16/05/2024;

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Atteso, altresì, che

l'art. 42, comma 2, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella L. n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano Complementare);

con Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonché il Piano degli interventi finanziati, di cui all'Allegato 1 al Decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal Codice Unico di Progetto; 4 Commissario Straordinario di

Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022);

il successivo Decreto Interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'Allegato 1 al predetto Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto Allegato 1 rientra l'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome;

tale opera è stata inserita nel Piano Investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC).

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. B02442 del 30 aprile 2012 e s.m.i., la Regione Lazio ha rilasciato, *“per anni 5 (cinque)”*, alla Società *“AMA S.p.A.”* l'*“Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'“Impianto integrato di termovalorizzazione di rifiuti sanitari”*, localizzato nel Comune di Roma (RM), Via Benedetto Montel, 61/63, loc. Ponte Malnome; attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;

con Determinazione Dirigenziale n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticità intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.A., la Regione Lazio ha, temporaneamente, autorizzato *“la modifica non sostanziale consistente nell'attività di trasferimento in R13 del CER 200301 per 300 ton/giorno alle condizioni riportate nelle richieste sopra richiamate (nota AMA 9813/2019) fino al 31/01/2020”*;

con Determinazione Dirigenziale n. G01127 del 7 febbraio 2020, la Regione Lazio ha autorizzato la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasferimento R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attività di trasferimento R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31.12.2021, a causa del persistere della fragilità impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolaro - Comune di Colleferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.A., avvenuta il 15.01.2020;

con Determinazione Dirigenziale n. G00047 del 08 gennaio 2021, la Regione Lazio ha aggiornato *“l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale n. B022442 del 30/04/2012, rilasciata a favore di AMA S.p.A., per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma loc. Ponte Malnome integrando l'attività di trasferimento per frazione secca da raccolta differenziata multimateriale (operazione di gestione R13 dell'allegato “C” alla parte IV del D. Lgs. 152/06) del codice EER 150106, per un quantitativo giornaliero non superiore a 130 t/g, ovvero un massimo di 40.560 ton/anno”*;

con Determinazione Dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.A. con nota prot. n. 98175 del 18.12.2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.A. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla Determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della Determinazione n. G01127 del 07.02.2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata Determinazione n. B02442/2012, in seguito avvenuto con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 20 del 29.09.2023, prot. n. RM/2725;

con Ordinanza n. 1 del 16.06.2022, prot. n. 6, il Commissario Straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato AMA S.p.A. all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 60 giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome – Municipio XI), disponendo, contestualmente, l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata Determinazione n. G13960 del 15.10.2019 e s.m.i. da 300 t/g a fino a 700 t/g;

con Ordinanza n. 4 del 12.08.2022, prot. n. 71, il Commissario Straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a 180 giorni;

stante il perdurare delle condizioni di fragilità del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con Ordinanza n. 1 del 02.01.2023, prot. n. 3, il Commissario Straordinario ha, successivamente, disposto la modifica ed integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, prorogata con Ordinanza n. 4/2022, prot. n. 71, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.A. di Ponte Malnome, per il tempo

strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga. Le modifiche introdotte dalla citata Ordinanza hanno riguardato (i) l'aumento della capacità giornaliera della trasferta del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno, (ii) l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale e (iii) la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferta del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresì le quantità massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;

con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 14 del 01.06.2023, prot. n. RM/1195, vengono approvate le modifiche riportate nella documentazione tecnica presentata da AMA S.p.A., ritenendole coerenti e necessarie rispetto alla finalità di evitare ovvero limitare la situazione di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale; tali modifiche hanno riguardato (i) l'aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno, (ii) l'aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (codice EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno, (iii) l'installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e (iv) nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;

con Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. n. RM/2725, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto *“di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XI, in località Ponte Malnome, Via Benedetto Luigi Montel, 61/63, proposto da AMA SpA, quale modifica sostanziale e con valenza di riesame/rinnovo dell'AIA di cui alla Determinazione n. B02442 del 30/04/2012 e s.m.i., della Regione Lazio”*;

il 24 dicembre 2023 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato “Malagrotta 1” con capacità di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g, causando una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già determinatasi a causa dell'indisponibilità dell'impianto TMB di AMA S.p.A., sito in via Salaria, n. 981 e del citato impianto TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato “Malagrotta 2”;

con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 1 del 02.01.2024, prot. n. RM/4, stante l'aggravamento ulteriore dell'imprevista situazione di criticità nel sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuità, è stata concessa una proroga per ulteriori 12 mesi alle attività in essere presso il sito AMA di Ponte Malnome;

con Deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta Capitolina ha, fra l'altro, deliberato *“2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...” e “[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...” [...] 4. di approvare lo schema di “Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del Decreto-Legge Aiuti n. 50/2022”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di Convenzione già approvato con DGC 468/2023”*;

nella medesima Deliberazione è riportato che *“AMA S.p.A., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA SpA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del D.lgs. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo*

quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)".

il 12.08.2024 è stata aggiudicata, tra le altre, la gara per la realizzazione del nuovo impianto per il recupero e il trattamento di carta, cartone e multimateriale presso il sito AMA di Ponte Malnome;

il nuovo impianto presso il sito AMA di Ponte Malnome verrà realizzato con i fondi del "Decreto Aiuti" e con ulteriori stanziamenti aggiuntivi recentemente deliberati da Roma Capitale;

il "Decreto Aiuti" prevede che le opere finanziate dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2026;

stante la rilevante connotazione strategica dall'attività di trasferimento, svolta presso lo stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, anche in relazione allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, con Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. n.RM/7857, il Commissario Straordinario ha ordinato ad AMA S.p.A.:

"1) di proseguire le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), come di seguito specificate:

- Trasferenza:

- del rifiuto multimateriale da raccolta differenziata (codice EER 150106) o del rifiuto carta e cartone da raccolta differenziata (codice EER 150101 e 200101) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 300 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 200 ton (zona A);*
- dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) per una capacità giornaliera autorizzata complessiva di 100 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 30 ton di farmaci scaduti e fino a 210 ton di siringhe usate (zona B);*
- del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacità giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle – zona D);*

- Deposito temporaneo:

- del rifiuto ingombrante (codice EER 200307) per uno stoccaggio istantaneo fino a 70 mc;*
- dei reflui liquidi (codice EER 161002) per uno stoccaggio istantaneo fino a 16 mc;*

nel rispetto dei limiti e delle condizioni" nella stessa riportati, cui si rinvia;

per quanto disposto al punto 4) della medesima Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM7857, la Società "A.M.A. S.p.a.", in relazione alla suddetta attività di trasferimento aveva l'obbligo di *"presentare [...] istanza di autorizzazione [...] al fine di ricondurre l'esercizio dell'attività di trasferimento di rifiuti urbani al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarietà"*;

con note acquisite ai prott. nn. RM/2558, RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595 tutti del 25.03.2025, la Società "AMA S.p.A." ha presentato istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con annessa documentazione progettuale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, del Commissario Straordinario;

a seguito della presentazione della suddetta istanza, il Commissario Straordinario, con nota prot. n. RM2782 del 01.04.2025 ("**PRIMO INVIO DI CINQUE**", prott. n. RM/2783 "**SECONDO INVIO DI CINQUE**", RM/2784 "**TERZO INVIO DI CINQUE**", RM/2785 "**QUARTO INVIO DI CINQUE**", RM/2786 "**QUINTO INVIO DI CINQUE**", tutti del 01.04.2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della medesima Legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la Società "AMA S.p.A.", nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento ordinario, con nota prot. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, ha presentato istanza di modifica dell'atto autorizzativo rilasciato con Ordinanza Commissariale n. 60 del 23.12.2024, prot. n. RM/7857, per *"L'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato presso il sito di Ponte Malnome..."*, rappresentando che tale installazione *"...costituisce un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta, oltre a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi*

di rifiuti urbani indifferenziati pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino già contrattualizzati”;

nelle more dell'espletamento del procedimento ordinario, indetto dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 2, per l'istanza, presentata dalla Società “AMA S.p.A.”, di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con Ordinanza straordinaria n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, ha, fra l'altro, disposto:

“...A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. n. RM/7857 (rilasciata, alla Società “AMA S.p.A.”, dal Commissario Straordinario), richiesta con nota prot. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, che consiste nell'“installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura”,

la Società “AMA S.p.A.”, con nota prot. PG - 0081527.U del 20.05.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4275 ed integrata con nota prot. PG - 0089450.U del 03.06.2025, acquisita in pari data ai prott. nn. RM/4633 e RM/4634, ha presentato istanza di proroga dell'atto autorizzativo rilasciato con Ordinanza Commissariale n. 60 del 23.12.2024, prot. n. RM/7857, come da ultimo modificato con Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. RM/3852;

il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con Ordinanza straordinaria n. 29 del 19.06.2025, prot. 5079, ha, fra l'altro, ordinato alla Società “AMA S.p.A.” *“di proseguire le attività di trasferta (operazione R13 dell'allegato “C” alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), nonché di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), autorizzate con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 60 del 23.12.2024, prot. n. RM/7857, come, da ultimo modificata con Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. RM/3852”* fino alla data del 21.12.2025.

Premesso, altresì, che

la documentazione progettuale, allegata all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentata dalla Società “AMA S.p.A.” ed acquisita ai prott. nn. RM/2558, RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25.03.2025, relativa all'impianto di trattamento rifiuti sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome – Roma, è costituita da:

- Istanza MNS AIA Ponte Malnome;
- Dichiarazione di annullamento marca da bollo;
- Conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 – Racc. 5132);
- Documento di identità;
- Perizia Tecnica 24.03.2025;
- Schede AIA:
- SCHEDA A;
- Allegato A10 - Camera di Commercio AMA;
- Allegato A13 - Estratto topografico;
- Allegato A14 - Mappa catastale;
- Allegato A15 - Stralcio del PRG;
- Allegato A16 - Zonizzazione Acustica;
- Allegato A24 - Relazione sui vincoli;
- Allegato A26.a - Determinazione n. B02442 del 30-04-2012 - AIA Ponte Malnome;
- Allegato A26.b - Ordinanza n. 20 del 29-09-2023 - PAUR_Ponte_Malnome;
- Allegato A26.c - Allegato_Tecnico_AIA_PM;
- Allegato A26.d - Parere_tecnico_istruttorio_VIA_PM;
- Allegato A26.e - Ordinanza n. 60 del 23-12-2024;
- Scheda B;
- Scheda Brif_;
- Scheda C;
- AMAPM C6 - Nuova relazione dei processi produttivi_;

- PFTE_EGR_001_A - C1_Planimetria stato attuale stabilimento;
- PFTE_EGR_002_A - C2_Planimetria demolizioni;
- PFTE_EGR_003_A - C3_Pianta delle coperture nuovo impianto;
- PFTE_EGR_004_A - C5_Layout impianto macchinari nuovo impianto;
- PFTE_EGR_005_A - C6_Planimetria Impianti elettrici nuovo impianto;
- PFTE_EGR_006_A - C7a_Nuovo schema a blocchi;
- PFTE_EGR_007_A - C7b_Nuovo schema a blocchi;
- PFTE_EGR_008_A - C8_Planimetria modificata distribuzione idrica;
- PFTE_EGR_009_A - C9_Planimetria modificata punti di emissione e scarichi in atmosfera;
- PFTE_EGR_010_A - C10a_Planimetria modificata reti fognarie;
- PFTE_EGR_011_A - C10b_Planimetria modificata acque processo;
- PFTE_EGR_012_A - C10c_Planimetria modificata piezometri;
- PFTE_EGR_013_A - C11_Planimetria modificata aree di stoccaggio;
- PFTE_EGR_014_A - C12_Planimetria modificata sorgenti sonore;
- PFTE_EGR_015_A - C13_Planimetria generale dello stabilimento;
- PFTE_EGR_016_A - C13a_Planimetria viabilità di servizio interna;
- PFTE_EGR_017_A - C13b_Planimetria modificata antincendio;
- PFTE_EGR_018_A - C13c_Planimetria superfici scolanti;
- SCHEDA E – PmeC;
- Ricevuta pagamento dei diritti istruttori;

in riferimento al titolo giuridico di disponibilità dell'area, agli atti del procedimento, indetto dal Commissario Straordinario e volto al rilascio del "**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto "Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome"** (rilasciato con Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. n. RM/2725), risulta presentata dalla Società "AMA S.p.A." la "*Deliberazione n. 854*" del 28.07.2000 del Comune di Roma, avente ad oggetto "*Conferimento dei beni di proprietà comunale all'AMA*", con cui la Giunta Comunale "*per i motivi espressi in narrativa delibera di autorizzare il conferimento patrimoniale all'AMA dei seguenti immobili di proprietà comunale [...] Stabilimento Loc. Ponte Malnome Via Montel nn 61/63 [...] – Impianto di incenerimento Loc. Ponte Malnome - Via Montel nn 61/63...*"

come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla Società "AMA S.p.A." nel documento denominato "*Perizia tecnica 24.03.2025*", acquisito al prot. n. RM/2591 del 25.03.2025 ed a cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima*", che "*Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. né al punto zb) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii*" e concluso che "**le modifiche sugli impianti esistenti nonché quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette "varianti non sostanziali"**";

nel documento denominato "*Perizia tecnica 24.03.2025*", è indicato che:

- per l' "**ATTIVITÀ N°1 – SEZIONE DI TRASFERENZA E TRASFERENZA CON PRESSOFILMATURA DEL RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO (EER 200301)**
Le modifiche derivanti dalla proposta di AMA di inserire una ulteriore linea per la pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato non comportano effetti negativi sull'ambiente in quanto:
- *non determinano un aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso che restano inalterati rispetto a quanto autorizzato con Ordinanza n° Rep. n. 2024/0000060 Prot. RM/2024/0007857 del 23/12/2024 di proroga dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 02.01.2024*
- *Non comportano la modifica dei codici CER in ingresso*
- *Non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle già autorizzate*
- *Non comportano un aumento delle capacità di stoccaggio*
- *Non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli già autorizzati;*
- *Non comportano nuovi scarichi idrici;*

- non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato;
Sono invece migliorative in quanto consentono una migliore gestione dei rifiuti e delle attività già autorizzate;
- per l'**ATTIVITÀ N°2 - SEZIONE DI TRASFERENZA DEI FARMACI SCADUTI (EER 200132) E DELLE SIRINGHE USATE DA RD (EER 180103*)**
L'attività n° 2 resta la medesima già autorizzata pertanto non ci saranno variazioni né sulla tipologia di rifiuti in ingresso, né delle emissioni e degli scarichi idrici.
I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato con Ordinanza n° Rep. n. 2024/0000060 Prot. RM/2024/0007857 del 23/12/2024 di proroga dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 02.01.2024
Ci sarà di contro una riduzione della capacità di stoccaggio istantaneo del codice EER 180103* da 210 t a 50 t, proposta dalla Committenza vista la prolungata sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti per la quale tale capacità era stata autorizzata;
- per l'**ATTIVITÀ N. 3: sezione di trasferimento delle frazioni secche da RD (multimateriale EER 150106 oppure imballaggi in carta e cartone EER 150101 e 200101**
L'attività n° 3 resta la medesima già autorizzata pertanto non ci saranno variazioni né sulla tipologia di rifiuti in ingresso, né delle emissioni e degli scarichi idrici.
I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato con Ordinanza n° Rep. n. 2024/0000060 Prot. RM/2024/0007857 del 23/12/2024 di proroga dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 02.01.2024
- per l'**ATTIVITÀ N°4 Impianto di Selezione e Valorizzazione delle Frazioni Secche Da Raccolta Differenziata autorizzato Con Ordinanza del Commissario Straordinario Di Governo per il Giubileo del 2025 REP N.2023/0000019 PROT. RM/2023/0002725 DEL 29.09.2023**
L'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome nel Comune di Roma Capitale, Municipio XI, Città Metropolitana di Roma Capitale, in località Ponte Malnome, Via Benedetto Luigi Montel, 61/63, è stato autorizzato con Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 rep n.2023/0000020 prot. RM/2023/0002725 del 29.09.2023, per un quantitativo annuo di 100.000 tonnellate alle seguenti operazioni indicate all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06:
 - R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
 - R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
 - R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
 - R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- Per detta tipologia di impianto, ai sensi dell'art. 5 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modifiche proposte non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima
- Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. né al punto zb) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
 - Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 14 dell'art. 15 della Legge Regionale 27/98 e s.m.i
 - Non comportano l'avvio, all'interno del complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
 - Non comportano la modifica dei codici CER in ingresso
 - Non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle già autorizzate
 - Non sono peggiorative in quanto non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose
 - Non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli già autorizzati;
 - Non comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. in particolare delle emissioni in atmosfera in termini di flusso di massa complessivo
 - Non comportano una variazione qualitativa delle emissioni in aria e in acqua
 - Non comportano nuovi scarichi idrici;
- non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato;
Comporteranno invece:
 - **L'ottimizzazione del processo di selezione e recupero rendendo maggiormente flessibile l'impianto a futuri eventuali richieste di mercato**

- **la riduzione dell'energia elettrica consumata**
- **L'ottimizzazione delle aree a disposizione nonché la riduzione delle opere di demolizione originariamente previste, con conseguenti minori impatti ambientali**
- **Riduzione delle superfici e delle cubature delle nuove strutture da realizzare**
- **Il recupero di parte delle acque meteoriche, riducendo i volumi di scarico al fosso**

Si sottolinea infine che sulla base delle informazioni fornite dalla Committenza, nella Progettazione esecutiva attualmente in corso di completamento e sulla quale è prevista la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.2 del VIA (acquisizione del parere da parte dell'Autorità idraulica competente per la verifica della compatibilità degli interventi in progetto con le condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area di progetto), è stato previsto l'innalzamento delle quote di imposta dell'area sulla quale incide il nuovo impianto di valorizzazione delle frazioni secche da RD e la contestuale realizzazione di un volume di laminazione atto ad invasare piene con tempi di ritorno TR =200 anni.

Per quanto sopra le modifiche sugli impianti esistenti nonché quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette "varianti non sostanziali"..."

"A - MODIFICHE DI PROCESSO/GESTIONALI:

- **Differente sistema di vagliatura in ingresso che genera 3 flussi rispetto ai due previsti nel progetto originariamente approvato**

Il processo di vagliatura genera quindi tre flussi denominati:

- **il flusso delle polveri estratte prima della vagliatura vera e propria per la separazione del materiale, dove passano soltanto i materiali con granulometria inferiore a 20mm;**
- **il flusso sottovaglio, composto in prevalenza da parti avente granulometria inferiore ai fori esistenti sulla prima rete vagliante (20x200 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento ed evacuazione sottovaglio;**
- **il flusso sopravaglio, composto dalla rimanente parte avente granulometria superiore ai fori esistenti sulla seconda rete vagliante (200x300 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento sopravaglio.**
- **Inserimento a valle della selezione balistica di un separatore a dischi dedicato alla separazione della carta.**
- **Il sottovaglio cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura, passando attraverso gli spazi tra i dischi;**
- **il sopravaglio avanza fino alla fine del piano di vagliatura.**
- **Eliminazione del separatore aeraulico previsto originariamente per la separazione del flusso 3d tra pesante e leggero a monte della separazione ottica.**

Le modifiche non comportano variazione dei quantitativi e percentuali recuperati rispetto al progetto originariamente approvato".

"A - MODIFICHE DI PROCESSO/GESTIONALI:

le modifiche migliorative consistono essenzialmente sull'impiego di macchinari maggiormente performanti, al potenziamento della sezione di selezione ottica con l'inserimento di un quinto selettore e all'ottimizzazione dei flussi in trattamento come sintetizzato:

- **Mantenendo il vaglio rotante a tre uscite già previsto nell'PFTE vengono definite nuovi diametri di selezione granulometrica:**
 - **la frazione di sottovaglio $\varnothing < 30$ mm che previa deferrizzazione viene avviata al box di accumulo dello scarto fine;**
 - **la frazione di sopravaglio $30 \text{ mm} < \varnothing < 340$ mm avviata alla sezione di selezione manuale;**
 - **la frazione di sottovaglio $\varnothing > 340$ mm avviata ai vagli balistici che generano 3 distinti flussi e nello specifico:**
 - **il flusso fine, che viene avviato al box di accumulo dello scarto fine, previa deferrizzazione;**
 - **il flusso piatto (2D)**
 - **Il flusso rotolante (3D)**
- **Il flusso 2D viene avviato ad un separatore ottico ternario con capacità di selezione e separazione migliorative in grado di operare sia nel campo dello spettro magnetico del NIR (per individuare i polimeri plastici) che del VIS (per individuare i colori dei polimeri plastici target), una selezione doppia in grado di generare due frazioni target e nello specifico Poliammide e LDPE, un sistema di stabilizzazione del film in grado di migliorare il sistema di lettura dei separatori.**
- **Il flusso rotolante 3D generato dal vaglio balistico viene sottoposto dapprima al trattamento di separazione di metalli ferrosi e non ferrosi, e poi convogliato su un separatore aeraulico con lo scopo di allontanarne la frazione leggera - tale frazione leggera viene scaricata sul flusso 2D in alimentazione al separatore ottico dedicato.**

La frazione 3D residuale viene alimentata alla cascata dei separatori ottici dove avviene il processo automatico di selezione. Per la specifica sezione di selezione automatica dei CPL, si è scelto di dotare i N°4 separatori ottici del miglior corredo tecnologico ed impiantistico ad oggi presente sul mercato: un sistema di sensori in grado di operare sia nel campo dello spettro elettromagnetico del NIR che nel VIS.

- **Al fine di massimizzare la selezione delle matrici plastiche, i flussi generati dai separatori ottici vengono sottoposti ad un controllo di qualità manuale all'interno della cabina di selezione.** Ognuno dei nastri di selezione all'interno della cabina sarà dotato di due differenti botole, in modo che gli operatori addetti possano operare controlli in positivo o in negativo sui flussi in transito.

B - MODIFICHE DEL LAYOUT IMPIANTISTICO

- **L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone che occupa aree differenti rispetto a quello posto a base gara riducendo le operazioni di demolizioni connesse all'intervento.**

Il progetto autorizzato originariamente così come il PFTE prevedeva infatti la demolizione dei corpi di fabbrica indicati con lettere A, B, C, D, E, F1, F2, G e H.

La proposta dell'offerta tecnica prevede che il nuovo impianto venga installato all'interno di un nuovo corpo di fabbrica che sorgerà al posto degli edifici fatiscenti e a rischio crollo, individuati con lettere A, B, C e D consentendo di preservare i corpi di fabbrica E, F1, F2, G e H e al contempo di continuare:

- **ad esercire le attività di trattamento e trasferta delle matrici di imballaggi plastica e metalli provenienti dalla raccolta differenziata;**
- **a disporre dei magazzini ausiliari per una corretta gestione delle attività di cui al punto precedente.**
- **Riduzione delle superfici coperte e delle cubature.**

Il layout proposto nell'offerta tecnica permette di ridurre le superfici occupate dal nuovo capannone.

Si specifica che il nuovo capannone ricade completamente all'interno del perimetro AIA autorizzato, la sola viabilità lungo il lato est dello stesso dovrà essere realizzata, invece, al di fuori di detto perimetro.

C – RIDUZIONE DEL DISPENDIO ENERGETICO

- **Le migliorie introdotte consentono di processare 12 ton/h di rifiuto in ingresso (contro le 10 ton/ora previste dal base gara), riducendo il tempo di lavorazione con un conseguente risparmio energetico unitario (kWh/ton). Le soluzioni tecniche offerte sono in grado di assicurare prestazioni impiantistiche che garantiscano la riduzione di consumo elettrico per tonnellata trattata superiore al 16%.**

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in qualità di Autorità Competente, con nota prot. n. RM2782 del 01.04.2025 (causa dimensioni file "**PRIMO INVIO DI CINQUE**", prott. n. RM/2783 "**SECONDO INVIO DI CINQUE**", RM/2784 "**TERZO INVIO DI CINQUE**", RM/2785 "**QUARTO INVIO DI CINQUE**", RM/2786 "**QUINTO INVIO DI CINQUE**", tutti del 01.04.2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della medesima Legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

tutta la documentazione inviata relativa all'istanza è stata inviata, causa dimensioni file, con 5 (cinque) invii separati agli Enti/Uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della Società "AMA S.p.A.";

con nota prot. n. RM/3315 del 16.04.2025, integrata con nota prot. n. RM/3494 del 23.04.2025, si è provveduto ad inviare alla Società "AMA S.p.A." richieste di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione agli atti della Conferenza;

con nota acquisita al prot. n. RM/3730 del 05.05.2025, la Società "AMA S.p.A." ha richiesto "una proroga per la consegna delle integrazioni documentali richieste fino al 30/05/2025", in quanto, "stanti le tempistiche incompressibili necessarie alla elaborazione di tutti gli elaborati richiesti, con particolare riferimento al loro aggiornamento anche in relazione agli esiti delle modellazioni richiamate nella documentazione di cui al punto 1, a pagina 2 di 5 della nota citata", "non sarà possibile rispettare i termini di presentazione..." delle stesse;

con nota prot. n. RM/3904 del 09.05.2025 il Commissario Straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/3730 del 05.05.2025, ha concesso la proroga richiesta;

con note acquisite ai prott. nn. RM/4571 e RM/4574 entrambi del 30.05.2025 e RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 e RM/4603 tutti del 31.05.2025, la Società "AMA S.p.A." ha presentato la documentazione

integrativa richiesta con nota prot. n. RM/3315 del 16.04.2025, come integrata con nota prot. n. RM/3494 del 23.04.2025;

“Chiarimenti”:

1. Si riporta in allegato l'aggiornamento del documento denominato “C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi” alle pagg. 13, 21 e 25 per le attività 1, 2 e 3. A tal proposito, si precisa che la “ATTIVITÀ 1 – TRASFERENZA CON PRESSOFILMATURA E TRASFERENZA RIFIUTO INDIFFERENZIATO” avviene in un sito dotato di pavimentazione industriale di adeguata pendenza ed apposita rete di drenaggio e raccolta delle eventuali acque di risulta in adeguati serbatoi fuori terra, muniti di vasca di contenimento. L'area è coperta da una tettoia parzialmente tamponata e dotata dei necessari presidi ambientali, peraltro in ottemperanza alla normativa vigente (con particolare riferimento a quanto indicato nella Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”). Nello specifico, si evidenzia che i presidi ambientali previsti dagli atti autorizzativi precedenti per la gestione delle emissioni odorigene in atmosfera sono i seguenti:

- a. abbattimento delle polveri e delle emissioni odorigene attraverso idoneo dispositivo ventilatore umidificatore, in ossequio a quanto previsto dalla scrivente Società con la ASL competente;
- b. attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
- c. limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con film plastico;
- d. corretta frequenza di svuotamento dei serbatoi di accumulo dei reflui liquidi (eventuali colaticci insistenti sul pavimento e liquidi provenienti dall'attività di pressatura dei rifiuti) in funzione dei quantitativi giornalieri;
- e. operazioni di trasferimento dei rifiuti gestite al “coperto”;
- f. operazioni di scarico dei rifiuti effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;

2. è stato specificato, nel documento denominato “C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi”, che ciascuno dei due serbatoi denominati “Sr1” e “Sr2” è dotato di vasca di contenimento della capacità pari al volume del serbatoio (8 m3);

3. è stato specificato, nel documento denominato “C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi”, che il citato accumulo presenta un sistema di contenimento secondario (vasca di contenimento) della capacità pari al volume del serbatoio (10 m3);

4. è stato chiarito, relativamente alla “Attività n. 4 – SEZIONE DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHIE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI NUOVA REALIZZAZIONE (PIÙ BREVEMENTE VRD-NEW) CON POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO PARI A 100.000 T/ANNO” del documento denominato “C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi”, che lo stoccaggio degli EoW avverrà in modo distinto dallo stoccaggio dei rifiuti;

5. è stato chiarito, relativamente al “CICLO PLASTICA & CARTA/CARTONE” dell’“Attività n. 4 – SEZIONE DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHIE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI NUOVA REALIZZAZIONE (PIÙ BREVEMENTE VRD-NEW) CON POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO PARI A 100.000 T/ANNO” del documento denominato “C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi”, quali siano i codici EER dei rifiuti in ingresso;

6. sono state specificate per tutte le aree di stoccaggio rifiuti, oltre alle superfici, anche le capacità di stoccaggio istantaneo (ton e/o m3);

7. è stata risolta la discrasia rilevata tra quanto contenuto a pag 49 del documento denominato “C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi” e quanto indicato a pag. 37 del documento denominato “PERIZIA TECNICA” andando a correggere il contenuto della perizia tecnica;

8. è stata risolta la discrasia rilevata tra quanto contenuto a pag. 73 del documento denominato “C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi” e quanto rappresentato nell'elaborato grafico denominato “C11 – Planimetria modificata aree di stoccaggio”;

Documentazione:

1. si allega l'integrazione/modifica del progetto con la previsione (studio idraulico) di un innalzamento delle quote di imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attività di trasferimento dei rifiuti. Si precisa che tale attività di innalzamento prevede tempistiche e costi rilevanti, come indicati nel documento allegato alla presente denominato “Messa in sicurezza locale trasferimento”. Pertanto, stanti le risultanze dello studio e considerata la realizzazione, che secondo i cronoprogrammi ufficiali dovrebbe essere completata nell'ambito dei successivi 30 mesi circa, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani

indifferenziati di Roma in località Santa Palomba, nonché la realizzazione dei nuovi impianti aziendali per il trattamento della frazione organica (Cesano e Casal Selce) e delle frazioni secche da RD (Rocca Cencia e Ponte Malnome), tutti oggetto di finanziamento pubblico e di pubblica utilità, in completamento a dicembre 2026, che determineranno un riassetto generale dei flussi di rifiuti nel territorio di Roma Capitale, anche al fine di addivenire ad un ulteriore contenimento dei tempi di intervento e dei costi di realizzazione, si propone, in luogo dell'innalzamento delle quote d'imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attività di trasferta (di cui alle richiamate Attività N.1, 2 e 3) di attuare, secondo il cronoprogramma allegato alla presente, una serie di interventi di messa in sicurezza sviluppati nei limiti dell'area di stabilimento, progettati per la protezione idraulica dello stesso. Verranno altresì adottate procedure di emergenza da attivare in caso di diffusione di allerte meteo con rischio elevato (allerta rossa), che prevedranno la sospensione dei conferimenti di rifiuti e lo svuotamento delle trasferenze dai rifiuti in giacenza;

2. si allega la versione revisionata della planimetria denominata "C10a – Planimetria modificata reti fognarie" contenente la rappresentazione grafica (a.) di quanto descritto nel documento denominato "C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi" relativamente allo scarico SF1 e (b.) scarico verso il Rio Galeria del depuratore chimico-fisico e biologico di stabilimento;
3. si allega il documento denominato "C6 – Nuova relazione tecnica dei processi produttivi" modificato secondo quanto precedentemente riportato;
4. si riporta, nella planimetria denominata "C10a – Planimetria modificata reti fognarie" la georeferenziazione di tutti gli scarichi "M1" e "SF2" nel ricettore "Fosso lato nord afferente Rio Galeria";
5. si riporta, nella planimetria denominata "C10a – Planimetria modificata reti fognarie" la georeferenziazione dello scarico del depuratore chimico-fisico e biologico di stabilimento "verso il Rio Galeria";
6. vengono allegate le risultanze dello studio idrogeologico sul "fosso che scorre lungo il lato nord, afferente al Rio Galeria", effettuato da un geologo, dal quale si evinca il regime delle portate del corso d'acqua nel punto di scarico superiore a 120 giorni l'anno;
7. viene allegato l'elaborato grafico denominato "C11 – Planimetria modificata aree di stoccaggio" modificato con (a.) l'indicazione della capacità di stoccaggio istantaneo delle aree di stoccaggio rifiuti e con l'individuazione distinta dell'area di stoccaggio degli EoW, (b.) l'indicazione corretta dei rifiuti stoccati rispettivamente nelle aree denominate "A1" ed "A2" e (c.) la rappresentazione grafica dei bacini di contenimento con l'indicazione della loro capacità;
8. viene allegato l'elaborato grafico denominato "C13a_Planimetria viabilità di servizio interna" modificato con l'inserimento della legenda corretta relativamente ad ingresso/uscita mezzi per conferimento/ritiro indifferenziato sfuso/balle.

Stanti gli avvenuti aggiornamenti, si procede all'invio delle schede AIA denominate "Scheda B_rev.1" e "Scheda Brif_rev.1" che, nel recepire le indicazioni ricevute in merito agli stoccaggi di cui alla relazione C6, annullano e sostituiscono le versioni precedentemente consegnate";

con nota prot. n. RM/4635 del 03.06.2025 (causa dimensioni file "**PRIMO INVIO DI QUATTRO**", prott. n. RM/4636 "**SECONDO INVIO DI QUATTRO**", RM/4638 "**TERZO INVIO DI QUATTRO**", RM/4639 "**QUARTO INVIO DI QUATTRO**", tutti del 03.06.2025), come parzialmente rettificata con nota prot. n. RM/4844 del 11.06.2025 (causa dimensioni file "**PRIMO INVIO DI QUATTRO**", prott. n. RM/4845 "**SECONDO INVIO DI QUATTRO**", RM/4846 "**TERZO INVIO DI QUATTRO**", RM/4847 "**QUARTO INVIO DI QUATTRO**", tutti del 11.06.2025) il Commissario Straordinario ha provveduto, contestualmente, ad inoltrare la documentazione integrativa, presentata dalla Società "AMA S.p.A." con note acquisite ai prott. nn. RM/4571 e RM/4574 entrambi del 30.05.2025 e RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 e RM/4603 tutti del 31.05.2025, agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi, a richiedere agli stessi di far pervenire le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalità sincrona alla data del 11.07.2025.

con nota prot. n. PG - 0109094.U del 07.07.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5540, la Società "AMA S.p.A." ha trasmesso le seguenti "precisazioni", rappresentando che "Con riferimento a quanto in oggetto e più specificatamente in relazione alla tematica relativa allo scarico delle acque, si precisa che sia le acque ricadenti sulle superfici individuate come tetti e coperture dei fabbricati e sia le acque ricadenti sulle superfici individuate come piazzali pavimentati e viabilità interna, dopo aver attraversato gli opportuni punti di campionamento, saranno recapitati direttamente al fosso Rio Galeria, mediante condotta di scarico";

con nota prot. n. RM/5572 del 07.07.2025 si è provveduto ad inoltrare le suddette "precisazioni" agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi e, contestualmente, richiesto alla Società "AMA S.p.A." di fornire integrazioni in merito alle suddette "precisazioni" inerenti "alla tematica relativa allo scarico delle acque";

con nota prot. 0121624.U del 28.07.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/6128, la Società "AMA S.p.A." ha trasmesso:

"1. Scheda catasto degli scarichi in acque superficiali (Modulo 4C) contenente la georeferenziazione ed una rappresentazione grafica (elaborato) del punto di scarico;

2. Relazione idrogeologica del "fosso Rio Galeria", redatta da un geologo, che evidenzia come il regime naturale del fosso Galeria sia di tipo perenne, non rientrando nella tipologia dei corsi d'acqua di cui all'art. 124 comma 9 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., caratterizzati da una portata naturale nulla per oltre 120 giorni l'anno", richiedendo "una proroga di 30 giorni" relativa alla "documentazione attestante la legittima servitù di passaggio per giungere al "fosso Rio Galeria", richiedendo, per i motivi nella nota stessa riportati, cui si rinvia, "...una proroga di 30 giorni a far data dalla data di invio..." della medesima nota;

con nota prot. n. RM/6205 del 30.07.2025 il Commissario Straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/6128 del 28.07.2025, ha concesso alla Società "AMA S.p.A." la proroga richiesta e, contestualmente, trasmesso le integrazioni, acquisite con nota prot. n. RM/6128 del 28.07.2025, agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi;

a riscontro di quanto richiesto dal Commissario Straordinario con nota prot. n. RM/6536 del 12.08.2025 (ribadita con nota prot. n. RM/6612 del 25.08.2025), la Società "AMA S.p.A.", con note prott. PG 0127951.U del 08.08.2025, PG 0132413.U del 20.08.2025 e PG 0139620.U del 04.09.2025, acquisite, rispettivamente, ai prott. nn. RM/6480 del 08.08.2025, RM/6586 del 20.08.2025 ed RM/6809 del 04.09.2025, ha trasmesso, fra l'altro, la seguente documentazione integrativa:

- *"dichiarazione, con valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di accettazione della servitù di passaggio, a favore di AMA S.p.A., per il passaggio di una condotta interrata relativa all'impianto di trattamento di rifiuti in Via Benedetto Luigi Montel 61/63 – Roma, località Ponte Malnome, rilasciata dall'unico proprietario del fondo sito nel Comune di Roma identificato in catasto alla sez. D foglio 746 particelle 461 e 457 e controfirmata sia dall'attuale proprietario del sito, sia dal rappresentante della società Trash srl, con sede in Roma, via Licenza n. 9, in qualità di prossimo acquirente del bene";*
- *"Visura camerale";*
- *"Planimetria";*
- *"documentazione attestante l'effettiva proprietà dell'area" identificata "in catasto alla sez. D foglio 746 particelle 461 e 457";*

con nota prot. n. RM/6829 del 05.09.2025 si è provveduto alla trasmissione delle note inviate della Società "AMA S.p.A.", inviate ad integrazione della documentazione agli atti relativa allo scarico idrico, prott. PG 0127951.U del 08.08.2025, PG 0132413.U del 20.08.2025 e PG 0139620.U del 04.09.2025, acquisite, rispettivamente, ai prott. nn. RM/6480 del 08.08.2025, RM/6586 del 20.08.2025 ed RM/6809 del 04.09.2025, agli Enti/Uffici partecipanti alla Conferenza di Servizi e, contestualmente, si è richiesto alla competente Città Metropolitana di Roma Capitale - Hub II "Sostenibilità Territoriale" - Dip.to III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia" di inviare il parere di propria competenza;

con nota prot. PG 0163996.U del 17.10.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8013, la Società "AMA S.p.A.", "A seguito di approfondimenti tecnici, relativi al trattamento delle acque di prima e seconda pioggia", ha presentato integrazioni documentali spontanee, a parziale modifica della documentazione agli atti della Conferenza di Servizi in oggetto;

con nota prot. n. RM/8046 del 20.10.2025 si è provveduto alla trasmissione della suddetta nota agli Enti/Uffici partecipanti alla Conferenza di Servizi e, contestualmente, all'unico fine di addivenire ad una decisione che fosse risolutiva del procedimento in corso, si è richiesto alla competente Città Metropolitana di Roma Capitale - Hub II "Sostenibilità Territoriale" - Dip.to III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia" di esprimere nuovamente il proprio parere.

Considerato che

in sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:

- **il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma,**

nella nota prot. 0022463-P del 18.04.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3375 (Allegata), ha, fra l'altro, rappresentato che *“dopo aver visionato gli elaborati progettuali e per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006 esprime parere favorevole alle modifiche proposte in quanto non appaiono sostanziali rispetto al progetto autorizzato. Tuttavia:*

Per gli aspetti paesaggistici, in un'ottica di indirizzo si propone:

- *la conservazione e l'integrazione delle alberature esistenti;*
- *la piantumazione di alberi lungo il perimetro che delimita la zona dell'intervento verso l'esterno, con specie autoctone o compatibili con l'area oggetto di qualificazione, da valutare con l'ausilio di un esperto agronomo;*
- *la eventuale condivisione di un progetto di inserimento paesaggistico di approfondimento, con analisi della qualità architettonica degli elementi di confine con l'esterno - muri, siepi e reti di confine – e dei corpi illuminanti che possa determinare un filtro visivo di mitigazione e compensazione degli effetti del nuovo intervento progettuale di adeguamento tecnologico, anche in vista di un miglioramento nella percezione complessiva dell'area.*

Per gli aspetti archeologici:

- *Per quanto concerne la tutela archeologica, considerato che l'area interessata dai lavori ricade in zona caratterizzata da potenziale archeologico, si prescrive l'esecuzione di saggi archeologici preventivi. Questi andranno effettuati sia nelle aree non interessate precedentemente dalle attività estrattive, sia in quelle già cavate, in considerazione della presenza già nota nell'area di importanti depositi fossili di interesse paleontologico.*
- *I saggi saranno eseguiti, sotto la Direzione Scientifica e con modalità stabilite dalla Scrivente, con l'assistenza scientifica di archeologi professionisti esterni (il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto a questo Ufficio) e oneri interamente a carico della Committenza. L'archeologo incaricato di seguire i lavori, prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, dovrà obbligatoriamente prendere contatti diretti con questa Soprintendenza, prima dell'inizio delle opere, per visionare la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti nella zona. Inoltre, dovrà essere comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori, al fine di consentire a questo Ufficio di programmare adeguatamente*
- *l'attività di controllo e la Direzione Scientifica dei lavori in oggetto. Si fa presente fin da ora che, in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (D. Lgs. 2004/42, art. 90), dovrà esserne fatta immediata segnalazione alla Scrivente e potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di scavo e ricerca. In caso di ritrovamenti archeologici, si potrà determinare la necessità di arrivare all'esaurimento del deposito, secondo le indicazioni del Funzionario competente. Si ricorda che, anche in caso di assenza di evidenze stratigrafiche o di strutture d'interesse archeologico, tutte le escavazioni realizzate per la realizzazione delle indagini dovranno sempre essere posizionate topograficamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta secondo gli standard stabiliti da questo Ufficio <https://www.archeositarproject.it/manuale-uso/linee-guida/>.”;*
- **L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**, nella nota prot. 4814 del 17.04.2025, acquisita al prot. n. RM/3408 del 18.04.2025 (Allegata) ha, fra l'altro, rappresentato *“rispetto al suddetto Piano di Gestione delle Acque, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità nella seduta del 20 dicembre 2021 e approvato con DPCM del 7 giugno 2023, si rilevano le seguenti potenziali interferenze:*
 - *L'area di intervento risulta interessata dalla presenza del corpo idrico sotterraneo denominato Unità Monti Sabatini, identificato con il codice IT12VU002 classificato in stato quantitativo “buono” ed in stato chimico “scarso”, per il quale la Regione Lazio ha previsto il raggiungimento dell'obiettivo di qualità “buono” al 2027. Si rimanda ai competenti Uffici regionali e all'ARPA Lazio per ogni valutazione di natura tecnica, circa i possibili impatti dell'intervento ai fini del raggiungimento di detto obiettivo.*
 - *Inoltre, l'intervento è ubicato a circa 300 m dal corpo idrico superficiale fortemente modificato denominato “Fosso Rio Galeria” identificato con il codice IT12N010_Galeria2_14SS3T, classificato in stato quantitativo “buono” ed in stato chimico “scarso”.*
 - *In relazione all'interferenza con il Piano di Gestione delle Acque, ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde,**ovvero, dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere il raggiungimento o il*

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici, previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto, pertanto si raccomanda quanto segue:

- *l'elaborazione e l'implementazione di un Piano di Monitoraggio quali-quantitativo dell'acquifero potenzialmente impattato dall'intervento (Unità Monti Sabatini), con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali, fatte salve le determinazioni degli enti istituzionalmente competenti;*
- *di porre particolare attenzione nel garantire l'impermeabilizzazione delle superfici e/o delle aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, e dal trattamento e recupero dei rifiuti;*
- *l'attuazione degli adempimenti di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006 e alle NTA del Piano di Tutela delle acque "Allegato alla deliberazione consiliare 23 novembre 2018, n. 18 in materia di scarichi di acque reflue e di prima pioggia".*

Da ultimo nella nota prot. 7761 del 26.06.2025, acquisita al prot. n. RM/5303 del 27.06.2025 (Allegata), dopo aver *"richiamato quanto già argomentato con propria nota prot. n. 4814 del 17/04/2025, ed in particolare: "Al riguardo dovrà essere svolta una verifica idraulica, dell'intervento proposto, con tempo di ritorno pari a 200 anni e l'opportunità di verifica anche con Tr 50 e Tr 500 anni al fine di garantire le condizioni di cui sopra e di riscontrare inoltre il non aggravio della pericolosità, nelle aree finitime", esaminata la documentazione integrativa pervenuta"*, ha, fra l'altro, rappresentato che *"L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone con demolizione di corpi di fabbrica esistenti, a rischio crollo, e l'introduzione di migliorie impiantistiche con potenziamento di quelli esistenti, il tutto mediante impiego di macchinari maggiormente performanti. Sono previsti, altresì, interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dell'edificio ed area adibiti alle operazioni di trasferimento dei rifiuti. [...] Nel merito del P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico - Piano Stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce – P.S.5*

L'area oggetto di intervento risulta ricompresa:

- *all'interno delle fasce a pericolosità idraulica di tipo "A" (R4), "B" (R3) e "C" (R2) così come definite dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 e ss.mm.ii.;*
- *all'interno dell'Ambito delle Acque dei Corridoi Ambientali come definiti dal Piano Stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce – P.S.5, Approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009 (Pubblicato in G.U. n.114 del 19/05/2009) e successivi aggiornamenti.*

Al riguardo lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica prodotto ha evidenziato la possibilità di garantire la sicurezza idraulica delle opere di nuova costruzione prevedendone la realizzazione su un terrapieno opportunamente progettato e caratterizzato da idonea quota di coronamento (superiore a quella raggiunta dalla piena duecentennale), pari a 15.65 m s.l.m..

Allo stesso modo sono state eseguite verifiche finalizzate ad individuare le azioni (a scala locale) necessarie per porre in sicurezza idraulica anche l'esistente edificio della trasferta, che, nella attuale configurazione, risulta soggetto a frequenti inondazioni. A tal fine, sono state individuate due possibili soluzioni progettuali":

- *La prima soluzione progettuale prevede la demolizione del capannone esistente, la realizzazione di un terrapieno mediante un innalzamento del piano di campagna di 1,60 metri e la successiva ricostruzione di un capannone prefabbricato a copertura piana, mantenendo le medesime dimensioni dell'edificio originario;*
- *La seconda soluzione progettuale consiste nella realizzazione di un muro di contenimento, dell'altezza pari a 1,65 metri, lungo l'intero perimetro del locale trasferta, unitamente alla posa in opera di due rampe a pendenza costante, finalizzate a consentire l'accesso dei mezzi di servizio in condizioni di sicurezza e continuità operativa.*

Nello specifico, le analisi svolte hanno determinato quanto segue.

La modellazione "ante Operam" del deflusso idrico del Rio Galeria, interferente con l'opera di progetto, ha evidenziato come lo stesso, nel caso di eventi pluviometrici caratterizzata da tempi di ritorno di 200 anni determini l'allagamento delle aree di intervento.

Con il presente studio si è valutato un intervento locale, nell'area dello stabilimento, teso a mettere in sicurezza idraulica, unitamente al nuovo impianto di trattamento rifiuti, anche l'esistente locale della trasferta, previa sua demolizione e ricostruzione in quota.

Il confronto tra le situazioni ante e post operam evidenzia che le opere di progetto generano un limitato rigurgito del deflusso idrico in prossimità del terrapieno senza tuttavia creare significative variazioni nel Rio Galeria. Infatti, nella sezione di controllo n.2, posta a circa 600 m dall'area di intervento, le portate e

le velocità, nelle due condizioni, sono praticamente sovrapponibili.

Con riferimento alle velocità si osserva che le variazioni orografiche determinano una limitata riduzione nella sezione immediatamente a monte dell'intervento (Sezioni 1).

Inoltre, dalla sovrapposizione delle aree allagabili si evince che le differenze planimetriche dell'impronta di allagamento sono limitate a piccole aree. In particolare, le opere di progetto non comportano alcuna variazione del livello di sicurezza nelle aree del Bacino Rio Galeria.

In riferimento alla richiesta di fornire idonea documentazione riguardo alla natura pubblica dell'intervento ed alla sua non delocalizzabilità, si prende atto dell'allegata Deliberazione n. 288 del 07/08/2024 della Giunta Capitolina, con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199 del 13/06/2024 (Conferimento ad AMA SpA del potere espropriativo in funzione della realizzazione degli impianti anaerobici di gestione dei rifiuti in Via di Casal Selce (Municipio XIII) e Via della Stazione di Cesano (Municipio XV). Integrazione della Convenzione di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 468 del 29/12/2023. Approvazione del documento disciplinare della delega all'esercizio del potere espropriativo conferita ad AMA SpA), con cui Roma Capitale: ha delegato la società AMA SpA - ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b), 6, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 108/2021, nonché di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – all'esercizio del potere espropriativo con riferimento alle aree strumentali al compimento degli impianti di recupero e valorizzazione della frazione organica di Casal Selce e di Cesano, non ancora acquisite al patrimonio di Roma Capitale ed ivi catastalmente individuate, alle condizioni tutte stabilite nello stesso atto. Alla luce di quanto sopra, valutati i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico ed in particolare dalla lettura combinata degli artt. 28, 29, 30 e 46, per quanto di competenza, questa Autorità di bacino distrettuale ritiene che l'intervento così come proposto, nella sua interezza, considerata anche la natura di interesse pubblico dell'opera in quanto finalizzata all'espletamento di un servizio pubblico, sia compatibile con la pianificazione di bacino vigente”;

- **Città Metropolitana di Roma Capitale - Hub II “Sostenibilità Territoriale” – Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti – Energia”**, da ultimo, nella nota prot. 219399 del 30.10.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8241 (Allegata) (altre note: prot. 74616 del 18.04.2025, acquisita al prot. n. RM/3435 del 21.04.2025, prot. 132961 del 27.06.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5321, prot. 183972 del 17.09.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7055 - Allegata), ha rappresentato, in “materia di scarico reflu” che “Viste le integrazioni progettuali trasmesse dall'ufficio del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, prot.n. RM/2025/0006829 del 05/09/2025 e prot.n. RM/2025/0008046 del 20/10/2025, dalle quali si evince che:

- i reflui depurati di prima pioggia sono scaricati, per mezzo di una condotta, nel corso d'acqua superficiale Rio Galeria;
- il corso d'acqua superficiale Rio Galeria, nel punto di scarico dei reflui, ha una portata nulla inferiore a 120 giorni l'anno;

Per lo scarico di acque di prima pioggia depurate nel corpo idrico superficiale, accatastato con il nome fosso Rio Galeria, si raccomanda il rispetto dei seguenti valori limite e condizioni operative:

- rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 all. 5 parte terza D.Lgs. n. 152/2006, scarico in acque superficiali;
- non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 c. 1);
- non conseguire i limiti di accettabilità previsti nell'autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);
- mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3);
- gestire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- mantenere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti le aree “esterne” (non al coperto) dell'impianto.

Inoltre, si ricorda che, per lo scarico in corpo idrico superficiale Rio Galeria delle acque di prima pioggia depurate e delle acque di seconda pioggia, il Proponente dovrà conseguire anche l'Autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904”.

In relazione alle “emissioni in atmosfera”, nella nota prot. 183972 del 17.09.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7055 e richiamata nella nota prot. 219399 del 30.10.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8241, da ultimo trasmessa, ha fornito una serie di raccomandazioni;

- **Roma Capitale – Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – E.Q. “Valutazioni Ambientali”**, con nota prot. NA13550 del 23.06.2025, acquisita in pari data al

prot. n. RM/5178 (Allegata), ha trasmesso i "...pareri degli Uffici di Roma Capitale";

- **il Dip.to Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – Servizio Prevenzione Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico**, nella nota protocollo NA7393 del 08.04.2025, ha rappresentato che *"A seguito dell'analisi della documentazione, pervenuta in data 01/04/2025, lo scrivente Ufficio conferma il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA20671 del 14/09/2023"*, precisando che *"relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la società incaricata di realizzare i lavori previsti dovrà presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. C.C. n. 12 del 29/01/2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica"*;
- **il Dip.to Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo**, nella nota prot. NA13221 del 19.06.2025, ha rappresentato che *"vista la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, si conferma, per quanto di stretta competenza dello Scrivente, il parere di massima favorevole già espresso con nota prot. NA 21279 del 21/09/2023 [...] con le prescrizioni ivi formulate"*, cui si rinvia;
- **il Dip.to Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – Coordinamento Uffici Impianti di Depurazione – Ufficio Approvazione Impianti Depurazione**, nella nota prot. NA12986 del 17.06.2025, per quanto nella stessa riportato, cui si rinvia, ha, infine, evidenziato *"la non competenza della scrivente Amministrazione in quanto lo scarico avviene come già detto in un corpo idrico superficiale la cui competenza permane in carico alla Città Metropolitana di Roma Capitale"*;
- **Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - U.O. Piano Regolatore - Servizio Pianificazione Ambientale e Demanio**, nella nota prot. QI87080 del 17.04.2025, ha rappresentato che *"Dalle verifiche istruttorie di competenza è emerso quanto segue:*
 - *nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 12.02.2008 e successiva Deliberazione C.S. n. 48 del 07.06.2016 (di presa d'atto del disegno definitivo), ricade:*
 - *nell'elaborato prescrittivo "3. Sistemi e Regole 1:10.000" (foglio 15) nella componente:*
 - *per la maggior parte "Infrastrutture tecnologiche" — Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, disciplinata dall'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;*
 - *in minima parte "Strade" — Infrastrutture per la mobilità - Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dagli artt. 89 e 90 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, all'interno del Programma Integrato prevalentemente per attività: att. mun. XV Malnoma - Città' da ristrutturare, disciplinato dall'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;*
 - *nell'elaborato prescrittivo "4. Rete ecologica 1:10.000" (foglio 15) non è interessata da alcuna Componente, disciplinata dall'art. 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; si segnala altresì, la presenza nelle immediate vicinanze di "filari alberati";*
 - *nell'elaborato gestionale "G1. Carta per la qualità 1:10.000" (foglio 15), come aggiornato con Deliberazione di A.C. n. 60 del 27.06.2024, non risulta censita;*
 - *nell'elaborato gestionale "G8. Standard urbanistici 1:10.000" (foglio 15) non è interessata da alcuna classificazione"*.

Ha, pertanto, rappresentato che *"Alla luce di quanto su esposto, sotto l'aspetto urbanistico, il nuovo impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnoma, ricadente nella componente "Infrastrutture tecnologiche", risulta compatibile con la destinazione dell'area, in quanto gli artt. 102 e 106 delle NTA del PRG vigente consentono la realizzazione di detti impianti di gestione rifiuti..."*. Ha, infine, evidenziato che *"quest'Ufficio, esprimendosi nell'ambito della destinazione urbanistica, non entra nel merito della verifica dell'assentibilità del progetto, in relazione alla conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per la quale si rimanda al parere dell'Ufficio competente, così come individuato ai sensi dell'art. 67 del Regolamento del Decentramento amministrativo, approvato con D.C.C. n. 10/1999 e ss.mm.ii."* rimandando *"al parere di Enti e di Uffici preposti alla salvaguardia della salute e della tutela ambientale"*;
- **il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Energia e Infrastrutture a Rete – Servizio III – Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche**, nella nota prot. QN125435 del 16.06.2025, ha rilevato che *"gli interventi oggetto della Conferenza di Servizi indetta non coinvolgono opere di propria competenza – ovvero, infrastrutture e servizi afferenti al Servizio Idrico Integrato, affidate in concessione esclusiva al Gestore, Acea ATO 2 spa - in quanto le acque reflue prodotte*

dall'impianto vengono depurate e scaricate in acque superficiali, nel fosso di Rio Galera”;

- **il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile – Servizio Progetti Stradali e Disciplina di Traffico**, nella nota prot. QG32485 del 19.06.2025, dopo aver evidenziato che *“nel procedimento PAUR per l'impianto in parola, AMA S.p.A. ha dichiarato una stima di 170 mezzi pesanti giornalieri generati/attratti dall'impianto, secondo il suo assetto operativo futuro. Nell'elaborato da ultimo presentato relativo alla procedura di istanza in oggetto, denominato “Nuova relazione dei processi produttivi”, si rappresenta che “L'attività alla massima produttività prevista comporta un'entrata di circa 50 mezzi/giorno, con un massimo di 80 mezzi in caso di utilizzo esclusivo di mezzi di prossimità nella raccolta...” e che “Il numero dei mezzi in uscita è inferiore al numero dei mezzi in entrata ...”, e “prendendo atto che le modifiche in oggetto porteranno secondo quanto rappresentato nella documentazione trasmessa, una riduzione del flusso dei mezzi pesanti”, ha espresso “parere favorevole per quanto di competenza”;*
- **la Sovrintendenza Capitolina - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale – Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis e Carta per la Qualità**, nella nota prot. RI17387 del 28.04.2025, ha rappresentato che *“L'impianto non risulta censito nella “Carta per la qualità” del PRG vigente” e che, pertanto, “il proprio parere non è dovuto, in quanto non sussistono profili di competenza”;*

le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di Servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera l) bis D. Lgs n.152/2006 s.m.i. che identifica, come modifiche sostanziali, *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;*

i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformità tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero non ostativi della modifica non sostanziale dell'AIA di cui all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto *“Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...”*, come integrata con l'Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM/7857, modificata dall'Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con Ordinanza straordinaria n. 29 del 19.06.2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla Società “AMA S.p.A.” dal medesimo Commissario Straordinario);

rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 *“la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”.*

Considerato, altresì, che,

nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, nota prot. 7761 del 26.06.2025, acquisita al prot. n. RM/5303 del 27.06.2025, dopo aver rilevato che *“lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica prodotto ha evidenziato la possibilità di garantire la sicurezza idraulica delle opere di nuova costruzione prevedendone la realizzazione su un terrapieno opportunamente progettato e caratterizzato da idonea quota di coronamento (superiore a quella raggiunta dalla piena duecentennale), pari a 15.65 m s.l.m.. Allo stesso modo sono state eseguite verifiche finalizzate ad individuare le azioni (a scala locale) necessarie per porre in sicurezza idraulica anche l'esistente edificio della trasferta, che, nella attuale configurazione, risulta soggetto a frequenti inondazioni. A tal fine, sono state individuate due possibili soluzioni progettuali: 1. La prima soluzione progettuale prevede la demolizione del capannone esistente, la realizzazione di un terrapieno mediante un innalzamento del piano di campagna di 1,60 metri e la successiva ricostruzione di un capannone prefabbricato a copertura piana, mantenendo le medesime dimensioni dell'edificio originario; 2. La seconda soluzione progettuale consiste nella realizzazione di un muro di contenimento, dell'altezza pari a 1,65 metri, lungo l'intero perimetro del locale trasferta, unitamente alla posa in opera di due rampe a pendenza costante, finalizzate a consentire l'accesso dei mezzi di servizio in condizioni di sicurezza e continuità operativa”, ha ritenuto, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, che “l'intervento così come*

proposto, nella sua interezza, considerata anche la natura di interesse pubblico dell'opera in quanto finalizzata all'espletamento di un servizio pubblico, sia compatibile con la pianificazione di bacino vigente”;

in relazione a tali due soluzioni prospettate in merito all'area adibita ad “ATTIVITÀ 1 – TRASFERENZA CON PRESSOFILMATURA E TRASFERENZA RIFIUTO”, nella nota prot. PG - 0088482.U del 30.05.2025, acquisita al prot. n. RM/4598 del 31.05.2025, la Società “A.M.A. S.p.a.”, “stanti le risultanze dello studio e considerata la realizzazione, che secondo i cronoprogrammi ufficiali dovrebbe essere completata nell'ambito dei successivi 30 mesi circa, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma in località Santa Palomba, nonché la realizzazione dei nuovi impianti aziendali per il trattamento della frazione organica (Cesano e Casal Selce) e delle frazioni secche da RD (Rocca Cencia e Ponte Malnome), tutti oggetto di finanziamento pubblico e di pubblica utilità, in completamento a dicembre 2026, che determineranno un riassetto generale dei flussi di rifiuti nel territorio di Roma Capitale, anche al fine di addivenire ad un ulteriore contenimento dei tempi di intervento e dei costi di realizzazione”, ha proposto, “in luogo dell'innalzamento delle quote d'imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attività di trasferimento (di cui alle richiamate Attività N.1, 2 e 3) di attuare, secondo il cronoprogramma allegato alla presente, una serie di interventi di messa in sicurezza sviluppati nei limiti dell'area di stabilimento, progettati per la protezione idraulica dello stesso” (“Soluzione 2” del documento denominato “Messa in sicurezza locale trasferimento”), rappresentando, altresì, che “Verranno altresì adottate procedure di emergenza da attivare in caso di diffusione di allerte meteo con rischio elevato (allerta rossa), che prevedranno la sospensione dei conferimenti di rifiuti e lo svuotamento delle trasferenze dai rifiuti in giacenza”;

nella medesima nota, altresì, la Società “A.M.A. S.p.a.” precisa “che la “ATTIVITÀ 1 – TRASFERENZA CON PRESSOFILMATURA E TRASFERENZA RIFIUTO INDIFFERENZIATO” avviene in un sito dotato di pavimentazione industriale di adeguata pendenza ed apposita rete di drenaggio e raccolta delle eventuali acque di risulta in adeguati serbatoi fuori terra, muniti di vasca di contenimento. L'area è coperta da una tettoia parzialmente tamponata e dotata dei necessari presidi ambientali, peraltro in ottemperanza alla normativa vigente (con particolare riferimento a quanto indicato nella Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”)”;

l'impianto di trattamento rifiuti di Ponte Malnome, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'Allegato 1 del Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022 ed è, altresì, stato inserito nel Piano Investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

con la richiamata Deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta Capitolina ha individuato la Società “AMA S.p.A.” quale Soggetto Realizzatore di tale intervento;

con la citata Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad “AMA S.p.A.”, Società in house di Roma Capitale, del “servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma...”, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed “AMA S.p.A.” per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

al comma 1 dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., testualmente, si legge che “...L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...”.

Verificato che

la Società “AMA S.p.A.”, come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/2558 del 25.03.2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario Straordinario, da ultimo, con Disposizione n. 49 del 04.12.2024, prot. RM/7255.

Ritenuto

di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'AIA di cui all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, relativa al progetto “Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta

differenziata...", come integrata con l'Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM/7857, modificata dall'Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con Ordinanza straordinaria n. 29 del 19.06.2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla Società "AMA S.p.A." dal medesimo Commissario Straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/2558 del 25.03.2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. nn. RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25.03.2025, come integrata con note acquisite ai prott. nn. RM/4571 e RM/4574, entrambi del 30.05.2025, RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 ed RM/4603 tutti del 31.05.2025, RM/6128 del 28.07.2025, RM/6480 del 08.08.2025, RM/6536 del 12.08.2025, RM/6586 del 20.08.2025, RM/6809 del 04.09.2025 e, da ultimo, con nota acquisita al prot. n. RM/8013 del 17.10.2025.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 05.11.2025 prot. n. RM/8382 ed espresso con nota Regione Lazio prot. R.U. U. 1107337 del 10.11.2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/8482.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

DISPONE

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome – Roma:

- A. di recepire ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, relativa al progetto "*Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...*", come integrata con l'Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM/7857, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con Ordinanza straordinaria n. 29 del 19.06.2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla Società "AMA S.p.A." dal medesimo Commissario Straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/2558 del 25.03.2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. nn. RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25.03.2025, come integrata con note acquisite ai prott. nn. RM/4571 e RM/4574, entrambi del 30.05.2025, RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 ed RM/4603 tutti del 31.05.2025, RM/6128 del 28.07.2025, RM/6480 del 08.08.2025, RM/6536 del 12.08.2025, RM/6586 del 20.08.2025, RM/6809 del 04.09.2025 e, da ultimo, con nota acquisita al prot. n. RM/8013 del 17.10.2025;
- B. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, relativa al progetto "*Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...*", come integrata con l'Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM/7857, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con Ordinanza n. 29 del 19.06.2025, prot. n. RM/5079, (tutte rilasciate alla Società "AMA S.p.A." dal medesimo Commissario Straordinario), come da documentazione presentata dalla Società "AMA S.p.A." costituita dagli elaborati elencati al capitolo 8 dell'Allegato Tecnico; documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione di quella precedentemente approvata e che la Società "AMA S.p.A." dovrà, entro 30 giorni dal presente provvedimento, provvedere ad aggiornare in considerazione degli interventi, dalla stessa proposti, di cui alla "*Soluzione 2*" del documento denominato "*Messa in sicurezza locale trasferta*" ("*muro di contenimento*" e "*posa in opera di due rampe a pendenza costante*");
- C. di approvare il documento denominato "Allegato Tecnico", che costituisce, anch'esso, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la Società "AMA S.p.A." è tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell'attività autorizzata;

- D. di stabilire che la realizzazione dell'impianto è subordinata all'ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto (VRD -NEW) e all'ottenimento dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi individuati per la *"messa in sicurezza locale trasfenza"*;
- E. di stabilire che la realizzazione delle opere idrauliche a servizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 (L.R. 53/1998, D.G.R. 5079/1999);
- F. di stabilire che l'esercizio dell'impianto è subordinato all'ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011);
- G. di stabilire che gli interventi di cui alla *"Soluzione 2"* del documento denominato *"Messa in sicurezza locale trasfenza"*, ovvero *"muro di contenimento"* e *"posa in opera di due rampe a pendenza costante"*, proposti dalla Società *"AMA S.p.A."* dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data della presente Ordinanza;
- H. di stabilire che entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente Ordinanza, la Società *"AMA S.p.A."* dovrà presentare all'Autorità competente un piano di ripristino ambientale dell'area *"dell'ex impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari, non più in esercizio dal 01/05/2015"*, che includa, oltre ad una descrizione dettagliata delle attività ed un cronoprogramma delle stesse, anche un piano di caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) con i parametri analitici da ricercare. Le attività di ripristino dovranno concludersi entro e non oltre due anni dalla data della presente Ordinanza;
- I. di stabilire che l'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività resta subordinato alla prescrizione di cui alle lettere D, E ed F e alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 239 del 17.04.2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 07.05.2009, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 610 del 10.11.2015, nonché alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma – C.F. e P.IVA 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato "B" del *"Documento Tecnico"*, allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili. Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori;
- J. di precisare che:
- il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, ovvero 10 anni da tale data (fino al 29.09.2033);
 - il presente provvedimento comporta l'immediata cessazione dell'efficacia dell'Ordinanza straordinaria n. 29 del 19.06.2025, prot. 5079;
 - AMA S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 242-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, relativa al progetto *"Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata..."*, come integrata con l'Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM/7857, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con Ordinanza n. 29 del 19.06.2025, prot. n. RM/5079, (tutte rilasciate alla Società *"AMA S.p.A."* dal medesimo Commissario Straordinario) ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

- K. di stabilire che la Società “AMA S.p.A.” resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;
- L. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- M. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-octies, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;
- N. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della Società “AMA S.p.A.”:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
- O. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la Società “AMA S.p.A.” dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;
- P. di notificare la presente Ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad AMA S.p.A. con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli Enti/Uffici invitati ad esprimersi nel procedimento.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “*Codice del Processo Amministrativo*”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
Prof. Roberto Gualtieri